

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Prov. di Catania

ORDINANZA DIR. hl

DEL 23 APR. 2019

IL DIRIGENTE LA P.M.

Vista la richiesta Prot.10148/Gen. del 22.03.2019, a firma del Sig. Racalbutto Agostino, meglio in atti generalizzato, con la quale chiede la temporanea istituzione di un divieto di sosta nella zona antistante la via Mannino civ. 41, (dal civ. 38) per ml. 20 circa per la sosta di una autogrù con scala targata DZ685VG per eseguire dei lavori di manutenzione e ristrutturazione della copertura del tetto presso l'edificio posto al predetto civ. 41 ;

Ritenuto che al fine di operare in sicurezza gli interventi di cui sopra, si ritiene necessario istituire un divieto di fermata su entrambi i lati che fiancheggiano la via Mannino n° 41 nel tratto prospiciente il suddetto immobile, ambo i lati, dalle ore 7,00 alle 18,00 circa e comunque sino ad ultimazione dei lavori di che trattasi:

Atteso che la ditta che opererà i lavori dovrà farsi carico della collocazione di adeguata segnaletica stradale per come previsto dal vigente C.d.S.;

Verificato che i lavori di cui sopra verranno effettuati il giorno 08.05.2019 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 circa e comunque sino a conclusione degli stessi;

Vista la L.23/98 con la quale viene recepita in parte la Legge 127 del 15/05/97 (Bassanini);

Viste le determinazioni con le quali vengono attribuite le funzioni di Dirigente al Comandante la P.M. Comm. Cona Roberto, competente in merito all'applicazione delle sanzioni previste dal vigente C.d.S.;

Visto l'art. 7 del vigente C.d.S. di cui al D.L.vo n°285/92 e successive integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il D.L.vo n°267/2000 sull'O.A.EE.LL. approvato con L.R. della Regione Sicilia n°30/00;

ORDINA

per il giorno 08.05.19 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 circa e comunque sino a conclusione dei lavori di che trattasi, l'istituzione di un divieto di fermata su entrambi i lati che fiancheggiano la via Mannino civ. 41 e nel tratto prospiciente il suddetto immobile compreso tra il civ. 38 per ml 20 circa, con assistenza adeguata di personale della stessa ditta, al fine di consentire la sosta di una autoscala con gru e di operare in sicurezza per la pubblica e privata incolumità gli interventi di cui sopra.

All'uopo, la ditta esecutrice dei lavori, provvederà ad installare idonea segnaletica stradale di presegnalazione del cantiere stradale, con l'indicazione dei tratti di carreggiata dove collocare il temporaneo divieto di fermata per rendere sicuro e fruibile il transito veicolare e pedonale della zona interessata.

Altresi, il cantiere e la relativa segnaletica dovranno essere assistiti durante i lavori da personale moviere addetto da parte della ditta incaricata, munito di vestiario ad alta visibilità.

A norma dell'art.3 comma 4° della L.7/8/90 n°241 si avverte che i soggetti interessati potranno ricorrere avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.6/12/71 n°1034 ed entro 60gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amm.vo Regionale Sezione distaccata di Catania;

La vigilanza sull'osservanza delle norme previste dalla presente Ordinanza è demandata agli Organismi previsti dall'art.12 del vigente C.d.S.

I trasgressori saranno perseguiti con il sistema sanzionatorio previsto dalla vigente normativa.

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e contestuale invio di copia al Sig. Sindaco ed alla ditta incaricata dei lavori.



IL DIRIGENTE LA P.M.